



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale

N° 371 di Registro

Seduta del 04/12/2024

Oggetto: Imposta di soggiorno - Determinazione tariffe per l'anno 2025.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattro del mese di Dicembre alle ore 13:00, nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dall'art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento del Signori:

Nominativo	Qualifica	Pres.	Ass.
MELGRATI MARCO	Sindaco	SI	
GALTIERI ANGELO	Assessore	SI	
GIANNOTTA FRANCA	Assessore	SI	
MORDENTE PATRIZIA	Assessore	SI	
ZAVARONI LORETTA	Assessore		SI
ZUCCHINETTI ROBERTA	Assessore	SI	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Ramoino**.

Assume la Presidenza **Melgrati Marco** in qualità di **Sindaco** che, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare in merito all'oggetto su indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta congiunta dell'Assessore al Turismo Angelo Galtieri e dell'Assessore alle Finanze Rag. Patrizia Mordente;

DATO ATTO che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica prescritto dall'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000 n° 267, parimenti a quello di regolarità contabile;

PREMESSO che con Delibera di C.C. n. 94 del 28/12/2017 è stata istituita nel Comune di Alassio, a decorrere dall'anno 2018, l'imposta di soggiorno di cui all'art.4 del D.Lgs. 23/2011 ed è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta;

PREMESSO inoltre che con Delibera di C.C. 98 in data 27/12/2018 è stato riapprovato il predetto Regolamento;

RICHIAMATI gli articoli del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno con cui si dispone che:

- l'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo del pernottamento ovvero articolata in modo differenziato in relazione alla diversa tipologia di struttura ricettiva (art. 5 comma 1);
- la Giunta comunale può anche prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento, per i periodi da gennaio a giugno e da settembre a dicembre, anche differenziando per singolo mese o frazione (art. 6 comma 3);

DATO ATTO che la Giunta Comunale è l'organo competente a deliberare le tariffe dell'Imposta di soggiorno in relazione al combinato disposto degli articoli 42 e 48 del decreto legislativo n.267/2000 e dell'art. 5 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24/04/2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 e possono istituire o rimodulare la suddetta imposta in deroga al blocco dei tributi locali disposto dall'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed in deroga alle disposizioni di cui all'art.1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il presente provvedimento resterà valido anche per gli esercizi futuri qualora non venga adottata una nuova delibera tariffaria;

RICHIAMATE le delibere della Giunta Regione Liguria:

- n. 362 del 5.5.2017 con cui sono stati approvati i principi concernenti l'applicazione dell'imposta di soggiorno cui devono attenersi i Comuni per potere aderire al Patto per lo Sviluppo strategico del Turismo in Liguria;
- n. 568 del 14/07/2017 con cui è stato disposto che i Comuni della Regione Liguria che intendono introdurre l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 23/2011, devono aderire al "Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria", approvato con la citata Delibera della Giunta Regionale che, per la Regione Liguria, sostituisce a tutti gli effetti l'elenco regionale delle località turistiche;

DATO ATTO che il Comune di Alassio ha aderito al “Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria” in data 10/11/2017 prot.n.30461;

RICHIAMATI gli esiti del tavolo di lavoro tra alcuni Comuni della Riviera di Ponente, tra cui il Comune di Alassio, da cui è emersa la volontà di introdurre, a decorrere dall'anno 2018, l'imposta di soggiorno nel rispetto del Patto Strategico del Turismo in Liguria, di cui alla deliberazione n. 568/2017 della Giunta Regionale, al fine esclusivo di finanziare interventi per lo sviluppo dell'economia del turismo, concordati con le organizzazioni più rappresentative delle associazioni di categoria delle imprese ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla l.r. 32/2014;

RICHIAMATO l'incontro svoltosi in data 24/11/2017 con le associazioni locali maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 339 del 15/12/2017 con cui è stato approvato lo schema di Accordo per lo sviluppo e la competitività del turismo nella Provincia di Savona;

VISTA la Legge regionale 6 febbraio 2024, n. 1, recante il “*Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e di locazioni brevi*”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 14 febbraio 2024, la quale ha, tra l'altro, abrogato la Legge regionale 12 novembre 2014, n. 32, recante il “*Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche*”;

VISTO, in particolare, il verbale del 5 novembre 2024 relativo all'incontro avvenuto tra le Amministrazioni locali facenti parte del Patto per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo nella Provincia di Savona e le rappresentanze di categoria delle strutture ricettive della provincia di Savona, il quale riporta la volontà a maggioranza di rideterminare le tariffe della imposta di soggiorno, considerando ormai superato il periodo di sperimentazione e ritenendo di poter incrementare a decorrere dall'anno 2025 le tariffe vigenti sino a tutto l'anno corrente 2024, per meglio rispondere alle esigenze dei CLT – Comitati Locali del Turismo;

RITENUTO conseguentemente opportuno approvare una diversa misura tariffaria della imposta, per persona e per pernottamento, graduata in relazione alla tipologia ed alla classificazione delle strutture ricettive, come da Prospetto accluso sotto la **lettera A)** al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, altresì, che la Giunta comunale, giusta previsione dell'art. 6, comma 3 del ridetto regolamento, con la deliberazione di cui al citato art. 5, comma 2, può anche prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento, per i mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, anche differenziando per singolo mese;

VISTI:

- l'art.3, comma 4, del d.lgs. 18/08/2000 n.267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n. 296 il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 15/12/1997 n. 446, il quale dispone che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 30.01.2018 con la quale sono state approvate le tariffe dell'Imposta di soggiorno per l'anno 2018;

RICHIAMATA inoltre la delibera di Giunta comunale n. 215 del 28.06.2018, con la quale sono state rimodulate le predette tariffe;

RICHIAMATA, nello specifico, la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 31.01.2019, con la quale sono state approvate le tariffe da applicare per l'anno 2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 27.12.2019, con la quale sono state approvate le tariffe da applicare per l'anno 2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 360 del 23.12.2020, con la quale sono state approvate le tariffe da applicare per l'anno 2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 339 del 29.12.2021, con la quale sono state approvate le tariffe da applicare per l'anno 2022;

RICHIAMATA, la deliberazione di Giunta Comunale n. 414 del 28.12.2022, con la quale sono state approvate le tariffe da applicare per l'anno 2023;

RICHIAMATA, da ultimo, la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 22.01.2024, con la quale sono state approvate le tariffe da applicare per l'anno 2024;

RITENUTO di dover provvedere per quanto di competenza e sulla base degli elementi di istruttoria predisposti dall'Ufficio competente;

RICHIAMATO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000, n° 267;

RICHIAMATO il dettato del proprio Statuto, adottato, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, dal Consiglio Comunale, con deliberazione n° 36 del 05/07/2001 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 06/09/2018;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE a far data dall'anno 2025 e per i mesi da aprile a ottobre, le tariffe dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, graduata in relazione alla tipologia ed alla classificazione delle strutture ricettive, come da Prospetto accluso sotto la **lettera A)** al presente atto, a costituirne parte integrante e sostanziale, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare e giusta verbale in data 5 novembre 2024, richiamato in premessa.
2. DI AZZERARE, ai sensi all'art. 6, comma 3, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, le tariffe per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre.
3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 15 – quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, inserito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 "... A

decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno [...] hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...".

Successivamente, su proposta del Presidente,

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l'urgenza connessa all'approvazione del bilancio di previsione 2025-27;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000 n° 267;

A voti unanimi favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Melgrati Marco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Ramoino

COMUNE DI ALASSIO
IMPOSTA DI SOGGIORNO – TARIFFE ANNO 2025

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

ALBERGHI, RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE (RTA), LOCANDE ALBERGHI DIFFUSI, CONDHOTEL, RESIDENZE D'EPOCA	€/GG A PERSONA
1 STELLA	€ 0,70
2 STELLE	€ 1,00
3 STELLE	€ 1,50
4 STELLE E MAGGIORI	€ 2,00

ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

	€/GG A PERSONA
AFFITTACAMERE AGRITURISMO BED & BREAKFAST CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE (C.A.V.) CASE PER FERIE	€ 1,50
OSTELLI	€ 0,70
LOCAZIONI TURISTICHE (A.A.U.T. - APPARTAMENTI AMMOBILIATI AD USO TURISTICO)	€ 1,50

STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

	€/GG A PERSONA
CAMPEGGI VILLAGGI TURISTICI PARCHI PER VACANZE AREE DI SOSTA MINI AREE DI SOSTA	€ 0,70
PER I CLIENTI STANZIALI L'IMPOSTA È DI € 25,00 ANNUALI	